

Energy Tax News

Gennaio 2025

Tax & Legal Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via Dottor Sandro Totti 1, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlight di questo numero:

Normativa

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Prassi e Giurisprudenza

Formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle spese sostenute dai propri lavoratori dipendenti per le utenze domestiche: Risposta ad interpello 30 gennaio 2025, n. 17

Progettazione e realizzazione di impianti - Criteri di territorialità e detrazione dell'imposta estera: Corte di Cassazione 20 gennaio 2025, n. 1312

Focus di approfondimento

Direttiva 'Case Green' al vaglio del CNDCEC e FNC

Normativa

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 gennaio 2025:

- È stata regolamentata la modalità di trasmissione dei dati dal GSE all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare, sarà oggetto di comunicazione:
 - l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di 'Scambio sul posto', derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati. Le comunicazioni sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto percepitore sia una persona fisica e a partire dai dati relativi all'anno 2025 nel caso in cui il soggetto percepitore sia un condominio;
 - l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli riconosciuti per il servizio di 'Scambio sul posto', derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati. In questo caso le comunicazioni sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025.
- Il Decreto rinvia per la definizione delle modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Prassi e Giurisprudenza

Formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle spese sostenute dai propri lavoratori dipendenti per le utenze domestiche:
Risposta ad interpello 30 gennaio 2025, n. 17

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante le spese per utenze domestiche, ai fini dei fringe benefit di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR, può essere acquisita dalla società con sottoscrizione in originale e allegata copia del

documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione prevista dall'art. 21 co. 2 del DPR 445/2000.

In argomento, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, in precedenti documenti di prassi (circ. 5/2024, § 1.1, e circ. 35/2022, § 2.1), aveva precisato che il datore di lavoro, nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti.

Progettazione e realizzazione di impianti - Criteri di territorialità e detrazione dell'imposta estera: Corte di Cassazione 20 gennaio 2025, n. 1312

La Corte di Cassazione si espressa su una fattispecie che ha avuto origine da un avviso di accertamento, in cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, nei confronti della Alfa s.r.l., per l'anno d'imposta 2010, l'importo indicato nella dichiarazione dei redditi quale credito per imposte pagate all'estero, in quanto somma trattenuta dalla società committente rumena Beta s.r.l., per compensi corrisposti per l'effettuazione di lavori relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica eseguiti dalla società italiana Alfa s.r.l. Procedeva quindi alla rideterminazione dell'IRES dovuta, con sanzioni ed interessi. In particolare, tale importo veniva indicato come trattenuto dalla compagnia rumena a titolo di ritenute di acconto su royalties, tassabili per ciò stesso in Romania. L'Ufficio, invece, escludeva che tali somme potessero essere considerate come royalties, in quanto la prestazione cui afferivano non riguardava la concessione in uso di un diritto immateriale, per cui riteneva che tali somme dovessero considerarsi relative a prestazioni di servizi tipici d'impresa, e quindi come utili conseguiti all'estero, assoggettabili come tali ad imposta in Italia, e non già come ritenute alla fonte operata a titolo di royalties per effetto della concessione in uso del proprio *know how* (con applicazione, quindi, di una ritenuta di imposta pari al 10%, secondo quanto previsto dalla Convenzione Italia-Romania contro le doppie imposizioni).

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione, nel rimettere a un nuovo giudizio di secondo grado la questione della deducibilità dal reddito d'impresa dell'imposta estera non detratta, ha chiarito che:

- non sono detraibili a norma dell'art. 165 del TUIR le imposte pagate all'estero (nel caso giunto a sentenza, in Romania), se i redditi a cui si riferiscono rappresentano ai fini convenzionali utili delle imprese e non royalties;
- non possono essere disapplicate le sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 6 co. 2 del DLgs. 472/97 nel caso di indebita detrazione del tributo estero, non versandosi nella situazione dell'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.

Focus di approfondimento

Direttiva 'Case Green' al vaglio del CNDCEC e FNC

Il 20 gennaio 2025, il CNDCEC e la Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un documento di prima analisi delle previsioni della Direttiva 2024/1275 del 24 aprile 2024, denominata 'Prestazione energetica nell'edilizia', anche nota come direttiva EPBD (Energy Performance Building Directive).

La Direttiva è finalizzata a ridurre il consumo energetico degli edifici e le loro emissioni di gas serra per arrivare a una sostanziale neutralità climatica entro il 2050. Tale risultato si otterrà in maniera graduale in base a quanto verrà deciso dagli Stati membri.

La Direttiva, infatti, dovrà, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, essere recepita dai singoli Stati e, in questa fase, ciascun governo potrà individuare in autonomia il percorso da seguire per l'efficientamento energetico dei fabbricati insistenti sul proprio territorio. La Direttiva pone, tuttavia, dei termini intermedi che sono distinti per i fabbricati abitativi e per quelli aventi differenti destinazioni e individua il punto d'arrivo nell'edificio a 'zero emissioni' ovvero un edificio, con altissime prestazioni energetiche, avente un basso consumo di energia rinnovabile da fonti rinnovabili

presenti nell'edificio stesso oppure in zone limitrofe.

Al fine di raggiungere questi risultati, tutti gli edifici di nuova costruzione, a partire dal 1° gennaio

2030, dovranno essere a 'emissioni zero' mentre, per quelli esistenti, si prevederà un piano di ristrutturazione nazionale che, partendo da una ricognizione del parco immobiliare esistente, definisca una tabella di marcia per il loro graduale efficientamento. Inoltre, i nuovi edifici ove ciò sia tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile dovranno dotarsi di impianti solari adeguati con una scalettatura temporale variabile.

Sono peraltro previste diverse esenzioni, in quanto i singoli Stati potranno escludere da tali obblighi, i monumenti, i fabbricati di particolare valore architettonico o storico, i siti industriali, gli edifici tecnici, le chiese, i luoghi di culto nonché gli edifici residenziali usati saltuariamente che presentino un consumo energetico previsto inferiore al 25% del consumo che risulterebbe dall'uso durante l'intero l'anno.

Allo stesso tempo, al fine di disincentivare l'utilizzo di combustibili fossili, a partire dal 2025 non verranno più concessi incentivi per le caldaie alimentate esclusivamente a gas metano, per arrivare al 2040 con la loro eliminazione completa.

Documento coordinato da: Valeria Russo

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fmksamarketing@kpmg.it



kpmg.com/socialmedia
kpmg.com/it

Energy News, Gennaio 2025

© 2025 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.